

Risparmio energetico, come cambia l'ecobonus nel 2018

10 Gennaio 2018

Sul fronte dell'efficienza energetica il 2018 sarà caratterizzato da una detrazione con aliquote differenziate a seconda dell'intervento; la **Legge di Bilancio 2018**, infatti, ha ridisegnato gli incentivi sul risparmio energetico con l'obiettivo di agevolare maggiormente i lavori capaci di migliorare la prestazione globale degli edifici.

Ecobonus 65% sulla singola unità: quando è previsto

Fino al **31 dicembre 2018** sarà possibile usufruire della **detrazione del 65%** per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici come gli interventi che migliorano di almeno il 20% il fabbisogno annuo di energia primaria rispetto ai requisiti del **DM 11 marzo 2008** e gli interventi di **coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali** che rispettano i requisiti del **DM 11 marzo 2008**.

Tra gli altri interventi che continuano ad usufruire della detrazione 65% ci sono:

- **installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a **pompa di calore**;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di **efficienza pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che l'intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%;
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il **controllo da remoto** degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione.

Ecobonus singola unità: quando scende al 50%

La detrazione è **ridotta al 50%** per le spese, sostenute dal 1^o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, relative a:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di **infissi**;
- acquisto e posa in opera **di schermature solari**;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013;
- acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

Ricordiamo che a prescindere dalla percentuale detraibile (50% o 65%) l'ecobonus **si applica** come detrazione dall'Imposta sul reddito delle persone fisiche (**IRPEF**) o dall'Imposta sul reddito delle società (**IRES**) e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Ecobonus condomini: agevolazione maggiorata fino al 2021

L'Ecobonus sui condomini resta invariato fino al 2021. I lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità di cui si compone il condominio potranno usufruire di una **detrazione del 70%** nel caso di operazioni che **interessino più del 25% della superficie** disperdente dell'edificio e di una **detrazione del 75%** se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al **DM 26 giugno 2015**.

Avranno un incentivo maggiore gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica. A questi lavori sarà riconosciuta una **detrazione dell'80%** se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell'**85%** in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e verrà calcolata

su una spesa massima di **136 mila euro** moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Si tratta della somma del tetto di 96mila euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus "tradizionale" e di quello di 40mila euro per unità immobiliare fissato per l'ecobonus.

Un'altra novità riguarda gli **Istituti autonomi per le case popolari** (IACP) che da quest'anno possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).

Ecobonus: cessione estesa alle singole unità

La possibilità di **cessione del credito** corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

I contribuenti incapienti (con meno di 8mila euro di reddito nel 2017) potranno quest'anno **cedere il loro credito d'imposta anche a banche e intermediari finanziari** per lavori sul singolo appartamento.

[Guida_Detrazione_Ecobonus_2018](#)